

A cura di Anna Eleonora Erario

Decreto dignità in Gazzetta: le novità fiscali

Il nuovo Decreto dignità, oltre a contenere misure sul lavoro, prevede anche alcune importanti novità fiscali in tema di redditometro, spesometro e split payment

Categoria: **Contribuenti**
Sottocategoria: **Varie**

Di cosa si tratta?

In sintesi...

Il 2 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. "Decreto Dignità". Il decreto interviene non solo sui contratti di lavoro a tempo determinato, ma **anche in campo fiscale** con importanti **novità fiscali** (tra cui **redditometro, spesometro e split payment**), oltre che con una **stretta sulla delocalizzazione delle imprese**. Il Decreto, dopo giorni di attesa, è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018, entrando quindi **in vigore da sabato 14.07.2018** (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

Riferimenti normativi

- D.L. n. 87 del 12.07.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018 (e in vigore dal 14.07.2018).

In allegato alla Fiscal:

Tavola Sinottica.....	11
L'Esperto risponde.....	13

Premessa

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 2 luglio 2018, ha approvato il c.d. “Decreto Dignità”, o più correttamente il “Decreto Legge recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.


Il Decreto, dopo diversi giorni di attesa, è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018, entrando quindi **in vigore dal 14.07.2018** (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) come **D.L. n. 87 del 12.07.2018**.


Il Decreto legge dovrà ora affrontare l'iter parlamentare al fine della sua conversione in legge entro i 60 giorni, pena il decadimento delle norme in esso contenute con effetto *ex tunc*.

Il decreto interviene non solo con importanti **novità sul lavoro** (modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, aumento dell'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo), ma anche con:

- ⇒ importanti **novità fiscali** (semplificazioni inerenti **redditometro, spesometro e split payment e abrogazione** della disciplina delle **società sportive dilettantistiche lucrative**);
- ⇒ una **stretta sulla delocalizzazione delle imprese** beneficiarie di aiuti di Stato e agevolazioni fiscali;
- ⇒ misure di **contrasto alla ludopatia** (divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro e conseguente **aumento del Preu** sugli apparecchi da gioco).

DECRETO DIGNITA' - NOVITA' SU:





In questa sede, si intende fornire, in particolare, una disamina delle **novità del decreto inerenti il fisco, la stretta sulla delocalizzazione delle imprese ed il contrasto alla ludopatia.**

Novità sul redditometro

L'**art. 10** del Decreto dignità prevede la **modifica** della disciplina del "redditometro". In particolare, viene disposto che la **disciplina** del redditometro dettata finora dal **Decreto MEF 16.09.2015** (che appunto elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva) **non avrà più effetto a partire dai controlli ancora da eseguire relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e a quelli successivi.**

Le regole del decreto MEF 16.09.2015 restano, **invece, ancora valide per:**

- ↳ **gli inviti** a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 **per gli anni di imposta fino al 31.12.2015;**
- ↳ **gli atti (anche relativi al periodo d'imposta 2016) già notificati** (e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate).

Inoltre, si conferma quanto previsto dal comma 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, cioè che:

*"la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato** mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza", con (nuovo) **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sempre con periodicità biennale, ma ciò dovrà ora avvenire **solo dopo aver sentito "l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori** per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti".*

REDDITOMETRO: NOVITA'

Disciplina Decreto MEF 16.10.2015	Nuovo Decreto MEF (dopo aver sentito Istat e associazioni di consumatori)
<p>ANCORA VALIDA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ gli inviti relativi agli anni d'imposta fino al 2015; ⇒ gli atti già notificati (anche relativi al periodo d'imposta 2016) 	<p>APPLICABILE A PARTIRE DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ i controlli ancora da eseguire relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e agli anni successivi.




Normativa

Novità sullo spesometro

L'art. 11 del Decreto dignità interviene su un altro argomento "scottante" per i contribuenti, cioè l'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cosiddetto "spesometro" (art. 21, D.L. n. 78/2010).

Infatti, viene stabilito che l'invio dei dati relativi al 3° trimestre 2018 debba ora avvenire telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 2° mese successivo al trimestre (termine che sarebbe caduto il 30 novembre 2018), di fatto facendo in tal modo coincidere il termine con quello dell'invio dei dati del 4° trimestre 2018 e dei dati del 2° semestre 2018 (per coloro che hanno optato per l'invio semestrale).




Inoltre, con un'integrazione all'art. 1-ter, comma 2, lett. a), del D.L. n. 148 del 16.10.2017, il quale stabilisce che:

"è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura"

viene ora stabilito (nell'attesa che lo spesometro venga soppresso, come previsto) che l'invio relativo a ciascun semestre dovrà avvenire alle seguenti scadenze:

- ⇒ entro il 30 settembre per il 1° semestre;
- ⇒ entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il 2° semestre.



Abolizione dello "split payment" per i professionisti

L'art. 12 del Decreto dignità stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, relative alla disciplina del cosiddetto "split payment", non si applicano più ai compensi per prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione da parte dei

professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto (ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973).

La novità si applica **“alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore” del decreto**, pertanto la nuova esclusione dalla disciplina dello split payment per i professionisti si applica **alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018**.



Ricorda

Si ricorda che lo split payment (o “scissione dei pagamenti”) è quel particolare meccanismo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, in base al quale, in caso di operazioni effettuate nei confronti di una Pubblica Amministrazione da parte di soggetti privati, questi incassino l'importo della fattura al netto dell'IVA, che viene poi versata dall'ente pubblico direttamente all'Erario. La misura era stata introdotta con la finalità di limitare il rischio di evasione fiscale ed era stata poi estesa dal D.L. n. 50/2017 anche ai professionisti soggetti a ritenuta alla fonte.

SPLIT PAYMENT

ABOLIZIONE PER I PROFESSIONISTI

i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte (a titolo di imposta o di acconto), a far data **dalle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018**

Abrogazione delle “società sportive dilettantistiche lucrative”

Una novità giunta *in extremis* nel “Decreto Dignità” (**art. 13**) prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è la **soppressione della disciplina delle “società sportive dilettantistiche lucrative”**, che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 353-360, Legge n. 205/2017) per consentire la possibilità di esercitare l'attività sportiva dilettantistica in forma di società.

La disciplina, che prevedeva anche alcune agevolazioni fiscali per tali società (riduzione dell'Ires alla metà, Iva agevolata al 10% sui servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi praticasse l'attività sportiva in impianti gestiti da tali società, agevolazioni contributive), poneva come condizione che lo Statuto della società contenesse specifici elementi a pena di nullità, tra cui la dicitura di “*società sportiva dilettantistica lucrative*” nella denominazione o ragione sociale.

La norma di cui al comma 355 che prevedeva, per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, la **riduzione dell'Ires alla metà (12%)**, viene **abrogata** con effetto **già a decorrere dal periodo d'imposta 2018** (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto dignità), in deroga allo Statuto del contribuente.

**DISCIPLINA SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE LUCRATIVE**(art. 1, commi 353-360, Legge n.
205/2017)**COMPLETAMENTE ABROGATA**(la norma sulla **riduzione Ires al 12%**
abrogata
con effetto retroattivo
dal periodo d'imposta 2018)**Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato**

A parte le importanti novità sulla semplificazione fiscale sopra descritte, meritano essere segnalate anche le misure contenute nel Decreto dignità volte a limitare la delocalizzazione delle imprese italiane.

L'**art. 5**, ad esempio, con riguardo alle **imprese** (italiane ed estere) **operanti in Italia e beneficiarie di aiuti di Stato che prevedano l'effettuazione di investimenti produttivi** ai fini dell'attribuzione del beneficio, stabilisce che esse **decadono** dal beneficio medesimo **qualora l'attività economica** interessata dal beneficio, o una sua parte, **venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

Nota bene

In caso di decadenza, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento di una somma in misura **da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito**.

Analogamente, **le imprese italiane ed estere operanti in Italia che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che preveda l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati** ai fini dell'attribuzione di un beneficio, **decadono** dal beneficio medesimo **qualora l'attività economica** interessata dallo stesso o una sua parte **venga delocalizzata dal sito** incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del sito medesimo, **in ambito nazionale, dell'UE e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di destinazione degli aiuti e per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento. **L'importo del beneficio da restituire** per effetto della decadenza è, comunque, **maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale** di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, **maggiorato di 5 punti percentuali**.

L'**art. 6** prevede, poi, che le **imprese** italiane ed estere **operanti in Italia** che beneficiano di misure di **aiuto di Stato che prevedano la valutazione dell'impatto occupazionale** **decadono dal beneficio qualora**, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, **riducano di più del 10% i livelli occupazionali** degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio **nei 5 anni successivi** alla data di completamento dell'investimento.

La **decadenza** dal beneficio è disposta **in misura proporzionale alla riduzione** del livello occupazionale, ma è comunque **totale in caso di riduzione superiore al 50%**. Per le restituzioni dei benefici si applicano le stesse disposizioni previste dall'art. 5.



Nota bene

Le misure sulla **stretta alla delocalizzazione** delle imprese previste dagli artt. 5 e 6 del Decreto dignità e sopra descritte si applicano **ai benefici concessi** o banditi e agli investimenti agevolati avviati **successivamente al 14.07.2018, data di entrata in vigore del Decreto dignità**.

Per quelli precedenti, si applica la disciplina previgente.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese che hanno fruito dell'iperammortamento

L'art. 7 del Decreto dignità stabilisce un'altra misura importante per contrastare la **delocalizzazione delle imprese** che operano in Italia, nel caso di specie di quelle **che hanno beneficiato del c.d. "iper ammortamento"** di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 232/2016. Viene stabilito, infatti, che il beneficio spetta a **condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato**.



Memo

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono **ceduti** a titolo oneroso o destinati a **strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa**, si procede al **recupero dell'iperammortamento**, attraverso una **variazione in aumento del reddito imponibile** del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati **per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte** nei precedenti periodi d'imposta, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**.

Queste nuove disposizioni si applicano **agli investimenti effettuati successivamente al 14.07.2018, data di entrata in vigore del decreto**.

Restano **esclusi** dalla nuova disciplina gli **interventi sostitutivi** effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della Legge n. 205/2018, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

IMPRESE CHE HANNO FRUITO DELL'IPERAMMORTAMENTO

(A partire dagli investimenti effettuati successivamente al 14.07.2018)

BENEFICIO spettante

SE I BENI AGEVOLABILI sono DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE IN ITALIA

In caso contrario,
DECADENZA DAL BENEFICIO
con **recupero dell'iperammortamento**

Credito d'imposta R&S per i costi di acquisto da fonti esterne di beni immateriali



Osserva

L'art. 8 del Decreto dignità stabilisce che, ai fini della disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, comma 1, del D.L. n. 145/2013), **non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali** di cui al comma 6, lett. d) dello stesso articolo ("**competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne**") **derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo** (imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ad esso, **inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali**).

A tal fine, **per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari** dell'imprenditore.



In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disposizione si applica **a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (2018)**, "anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto".



Ricorda

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Resta comunque **ferma la condizione** secondo cui, per la fruizione del credito d'imposta R&S, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i **beni sono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio**.

CREDITO D'IMPOSTA R&S

SPESE NON AMMISSIBILI
(dal periodo d'imposta 2018)

COSTI SOSTENUTI PER L'ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI anche acquisiti da fonti esterne derivanti **da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo** (imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto).
Per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore.

Misure di contrasto alla ludopatia e aumento del PREU

Si segnala, poi, il nuovo **divieto di pubblicità di giochi e scommesse (art. 9)**, introdotto "ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace **contrasto alla ludopatia**".

Nello specifico, viene stabilito che, a decorrere **dal 14.07.2018, data di entrata in vigore del decreto**, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse

con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Dal 1° gennaio 2019, poi, il divieto si estenderà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è ora vietata.



Sono **ESCUSE** dal divieto:

- ⇒ **le lotterie nazionali a estrazione differita;**
- ⇒ **le manifestazioni di sorte locali;**
- ⇒ **i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Dal 14.07.2018

DIVIETO DI PUBBLICITA' (anche indiretta)
RELATIVA A GIOCHI O SCOMMESSE
CON VINCITE DI DENARO,
comunque effettuata e su qualunque mezzo

Dal 01.09.2019

**DIVIETO DI PUBBLICITA' ESTESO ANCHE
ALLE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI, ATTIVITÀ,
MANIFESTAZIONI** inerenti i giochi per cui è previsto
il divieto di pubblicità

In caso di inosservanza del divieto, in capo al committente, al proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e all’organizzatore della manifestazione, evento o attività, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità** e in ogni caso **non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000** (i proventi derivanti da tali sanzioni saranno destinati al Fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico).

L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni è **l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**.

**In caso di inosservanza del divieto,
SANZIONE =**

**5% del valore della sponsorizzazione o della
pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni
violazione, ad un importo minimo di € 50.000**

Ai **contratti di pubblicità in corso di esecuzione al 14.07.2018**, data di entrata in vigore del decreto, resta **applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno** dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, **la normativa vigente anteriormente**.

La misura del **PREU** (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. **a) e b)** del testo unico di cui al Regio decreto n. 773/1931 (TULPS) viene **umentata**, fissandola rispettivamente a:

↳ **19,25% e 6,25%** dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal **1° settembre 2018**;

↳ **19,50% e 6,50%** dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal **1° maggio 2019**.

Allegato 1

Tavola Sinottica

Premessa

- Il 2 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. "Decreto Dignità". Il decreto interviene non solo sui contratti di lavoro a tempo determinato, ma **anche in campo fiscale** con importanti **semplificazioni fiscali (su redditometro, spesometro e split payment)**, oltre che una **stretta sulla delocalizzazione delle imprese**.
Il Decreto, dopo diversi giorni di attesa, è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018, entrando quindi **in vigore dal 14.07.2018** (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) come **D.L. n. 87 del 12.07.2018**.

Novità sul redditometro

- Viene stabilita la **non applicabilità** della disciplina di cui al **Decreto MEF 16.10.2015 ai controlli ancora da effettuarsi sul periodo d'imposta 2016 e successivi** e si prevede che il Mef possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver consultato l'Istat e le associazioni dei consumatori.

Novità sullo spesometro

- Con riguardo allo **spesometro trimestrale**, per l'invio dei dati del **3° trimestre 2018** viene stabilita la **proroga al 28.02.2019**, mentre per l'invio **semestrale** vengono stabiliti **nuovi termini**: 30.09 per il 1° semestre di ciascun anno e 28.02 dell'anno successivo per il 2° semestre.

Novità sullo split payment

- Viene prevista l'**abolizione dello split payment** per i **professionisti** i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto.

Abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative

- La disciplina delle **società sportive dilettantistiche lucrative**, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, viene completamente **abrogata**.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato

- Il Decreto dignità stabilisce forti **limitazioni** per le **imprese** operanti sul territorio dello Stato **che delocalizzano l'attività economica per la quale si è fruito di aiuti di Stato**.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese che hanno fruito dell'iperammortamento

- Il beneficio spetta ora a **condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato**.
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono **ceduti** a titolo oneroso o destinati a **strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa**, si procede al **recupero dell'iperammortamento**.

Credito d'imposta R&S per i costi di acquisto da fonti esterne di beni immateriali

- **Dal 2018 non si considerano ammissibili i costi** sostenuti per l'**acquisto**, anche in licenza d'uso, dei **beni immateriali** da fonti esterne **derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo**.

Misure di contrasto alla ludopatia e aumento del PREU

- Si stabilisce il **divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro**, comunque effettuata e con qualunque mezzo. Viene, inoltre, **aumentato** il prelievo erariale unico (**PREU**) sugli apparecchi da gioco.

Riferimenti normativi

- - D.L. n. 87 del 12.07.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018 (e in vigore dal 14.07.2018).

Allegato 2**L'Esperto risponde...**

Domanda

Sono un contribuente IVA. Entro quale termine devo provvedere alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relativi al 3° trimestre 2018?



Risposta

In base a quanto previsto ora dal c.d. "Decreto dignità" (D.L. n. 87 del 12.07.2018), entrato in vigore dal giorno 14.07.2018 a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018, il termine di invio dello spesometro relativo al 3° trimestre 2018 è prorogato al 28.02.2019 (anziché 30.11.2018).